

Reclamo n. 355/2011/TV del 15/16 dicembre 2011

Violazioni lamentate:

- **Presunta violazione del principio di pluralismo (art. 4 cpv. 4 LRTV)**
- **Presunta discriminazione di una minoranza politica**

Altri aspetti giuridici sollevati:

- **Concetto di “autonomia e programmazione” (art. 6 LRTV) e principi costituzionali**

Oggetto del reclamo:

Mancata copertura televisiva da parte della RSI del Congresso cantonale del partito X. svoltosi a C. nel 2011.

Riassunto della fattispecie

Nel dicembre 2011 il partito X., tramite il Segretario cantonale, inoltrava un reclamo al Mediatore RSI, lamentandosi per la mancata copertura televisiva del proprio Congresso cantonale da parte della RSI. Il partito reclamante riteneva segnatamente la mancata presenza della suddetta emittente lesiva del principio di pluralismo dell'informazione e discriminatoria rispetto a una minoranza politica di importanza storica, ben radicata nel tessuto politico e sociale svizzero. A sostegno delle proprie tesi e dell'importanza dell'avvenimento il partito reclamante evidenziava che il proprio congresso cantonale veniva convocato solo ogni due anni e che, nell'edizione 2011, erano state invitate diverse delegazioni estere e dei corpi diplomatici, oltre ad illustri ospiti. La RSI, in sede di osservazioni, contestava che nella fattispecie i principi sopra invocati fossero stati violati e osservava, per contro, che a suo parere la mancata copertura del congresso del partito X. rientrava nel suo ambito di autonomia e programmazione garantito dalla legge federale sulla radiotelevisione (LRTV) e dalla Costituzione federale. Il presente caso si concludeva con un'udienza di conciliazione appositamente predisposta dal Mediatore, nel corso della quale le parti raggiungevano un'intesa. Ai sensi del menzionato accordo il partito reclamante prendeva atto delle spiegazioni fornite dalla RSI sulla mancata copertura del proprio Congresso, auspicando tuttavia da parte della stessa una maggiore attenzione sull'attività politica della propria formazione. La RSI, da parte sua, dichiarava che avrebbe continuato a garantire una copertura equa degli avvenimenti delle vita politica secondo criteri giornalistici. Visto quanto precede, il partito reclamante ritirava il ricorso. L'accordo veniva in seguito ratificato dal Comitato del partito reclamante, che ne dava comunicazione al Mediatore. La procedura veniva pertanto evasa definitivamente con un Rapporto finale - Stralcio ai sensi dell'art. 93 cpv. 3 LRTV.

Osservazioni

In questa procedura la RSI, nell'ambito delle proprie osservazioni, ha affermato che la mancata copertura del congresso annuale del partito reclamante rientrava, a suo parere, nel proprio ambito di autonomia e programmazione garantito dalla legge e dalla Costituzione federale.

Premesso che, nel caso concreto, le argomentazioni del reclamante e della RSI non sono state analizzate dal Mediatore (il partito reclamante ha infatti ritirato il proprio reclamo in seguito all'accordo raggiunto durante la seduta di conciliazione), è utile riproporre anche in questa sede quanto affermato dal Mediatore in una fattispecie analoga, con particolare riferimento agli articoli di legge citati dalla RSI.

In quel caso il Mediatore ha innanzitutto rilevato che la LRTV prevede due tipi di contestazioni: da un lato la violazione dei principi validi per le trasmissioni redazionali diffuse, dall'altro il rifiuto di accordare l'accesso al programma. Egli ha segnatamente evidenziato che questi due tipi di contestazioni implicano, secondo la LRTV, due differenti modalità di reclamo.

Con particolare riferimento al secondo tipo di contestazione, il Mediatore ha rilevato che tale modalità di reclamo è di carattere sussidiario e accessorio e riguarda il rifiuto di un'emittente televisiva di far partecipare una persona (ad esempio un candidato a un'elezione politica) o un'organizzazione (ad esempio un partito) a un programma radiotelevisivo, e ciò nonostante la precisa richiesta in tal senso della parte interessata. Si tratta del *"diritto all'antenna"*.

Al proposito il Mediatore ha evidenziato che il diritto all'antenna è stato oggetto non solo di diverse sentenze del TF, ma anche di diverse decisioni dell'Autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva (AIRR), sostanzialmente riferite a trasmissioni preelettorali. Da sottolineare che la dottrina ha tentato di delimitare una casistica delle situazioni in cui questo tipo di reclamo è ammissibile.

In merito il Mediatore ha inoltre rilevato che, affinché il reclamo concernente il rifiuto di accesso al programma possa essere introdotto, occorre che sia formalmente ricevibile, ovvero che vi sia stata una richiesta all'emittente per l'attribuzione di un tempo di trasmissione autonomo, e che questa richiesta sia stata formalmente rifiutata (o almeno non sia stata data una risposta entro un tempo ragionevole).

Infine, il Mediatore ha sottolineato che non devono essere posti dei limiti troppo severi all'autonomia (libertà) del giornalista e alla sua spontaneità, dato che l'autonomia nella concezione dei programmi è garantita e tutelata dalla Costituzione federale (art. 17 cpv. 1 e art. 93 cpv. 3 Cost. fed.). Da notare che, secondo la giurisprudenza, questa autonomia implica in particolare la libertà di scelta dei temi trattati in una data trasmissione (temi anche di carattere controverso) e la libertà nell'elaborarne i contenuti, come pure la libertà nella scelta dei partecipanti (intervistati, ecc).